

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio foreste	foreste@regione.fvg.it foreste@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 30775/GRFVG del 17/06/2025

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 40, comma 3. Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per l'operatore forestale e verifica delle competenze acquisite.

Il direttore del Servizio foreste

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) che all'articolo 10 (Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione) prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali) che, all'articolo 1, prevede che i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale siano individuati:

- a. dalle competenze e qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
- b. dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), e in particolare

- l'articolo 39 che prevede che, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese forestali il titolare o, in subordine, di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, siano in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale, acquisite secondo quanto disposto dal suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, comprovate anche dal possesso del patentino per operatore forestale di cui all'articolo 40;
- l'articolo 40 che prevede che:
 - a) il patentino per operatore forestale certifica il possesso delle competenze necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni di taglio, esbosco e di organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali);

- b) tra i requisiti per l'ottenimento del patentino c'è la competenza professionale comprovata dall'attestato rilasciato dalla struttura regionale del CeSFAM o da documentazione equivalente, a seguito di frequentazione di un corso con valutazione dei risultati dell'apprendimento finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva;
- c) con decreto del direttore del Servizio sono individuati la tipologia e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento e la verifica delle competenze acquisite;
- d) I soggetti in possesso del patentino di cui al comma 1 presentano all'Ispettorato forestale domanda di rinnovo, con allegati gli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati entro l'anno di scadenza della validità del precedente patentino;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. e competenze dell'operatore forestale);

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che "la Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti accreditati presenti sul territorio";

Visto l'articolo 5 comma 112 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)) ai sensi del quale la Giunta regionale provvede a istituire, in Comune di Paluzza, il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM) per fornire, nei settori forestale, naturalistico, ambientale, faunistico, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, a soggetti pubblici e privati anche extraregionali, servizi aventi finalità di attività formativa, nonché di foresteria, di segreteria e di ogni altra attività necessaria;

Considerato che l'articolo 5, comma 114 bis, della suddetta legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 prevede che la Giunta regionale definisca periodicamente gli indirizzi per l'attività del CeSFAM;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1821 di data 29 novembre 2024, che da ultima definisce gli indirizzi per l'attività del CeSFAM e, in particolare, l'allegato A che ne individua i compiti istituzionali;

Visto il decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 5270/AGFOR del 4 agosto 2022 (Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 40, comma 3 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per operatore forestale; verifica delle Competenze acquisite), che ha individuato la tipologia, le caratteristiche e la durata dei corsi di formazione per rilascio del patentino forestale e dei corsi di aggiornamento per il suo rinnovo;

Considerato che, il Repertorio delle qualificazioni regionali da ultimo modificato con la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 30 aprile 2025 prevede i seguenti profili professionali:

- a. PROF-AGR-12 "*operatore forestale*", che prevede come competenze professionali caratterizzanti il profilo l'esecuzione di operazioni forestali (QPR-AGR-18- livello EQF-3), la cui costruzione ha tenuto conto di quanto previsto dal Quadro nazionale delle qualificazioni regionali e della corrispondenza con i profili della norma UNI 11660:2016, rappresentando quindi il riferimento di base per la definizione dei percorsi e delle attività formative in campo forestale;
- b. PROF-AGR_13 "*operatore forestale specializzato*", che prevede come competenze professionali caratterizzanti il profilo l'esecuzione di operazioni forestali (QPR-AGR-19- livello EQF-4), la cui costruzione ha tenuto conto di quanto previsto dal Quadro nazionale delle qualificazioni regionali e della corrispondenza con i profili della norma UNI 11660:2016, rappresentando quindi il riferimento per la definizione dei percorsi e delle attività formative in campo forestale;
- c. PROF-AGR-14 "*istruttore forestale*", che prevede come competenze caratterizzanti il profilo l'esecuzione di operazioni forestali (QPR-AGR-18- livello EQF-3), la gestione di operazioni forestali specializzate ((QPR-AGR-19- livello EQF-4), l'erogazione di attività didattiche (QPR-LAF-05- livello EQF-5), la valutazione degli apprendimenti (QPR-LAF-06- livello EQF-5);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 422 di data 28 marzo 2025, che, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento forestale disciplina i criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da soggetti accreditati ai fini del rilascio e dell'aggiornamento del patentino per operatore forestale;

Ritenuto di promuovere la formazione e la specializzazione degli operatori forestali al fine di favorire la sicurezza e la professionalità negli interventi di gestione e utilizzazione forestale;

Ritenuto di garantire una più ampia offerta formativa, mediante una strategia condivisa con la struttura regionale competente in materia di formazione, al fine di dare piena attuazione a quanto stabilito dal citato decreto ministeriale 29 aprile 2020, favorendo la realizzazione dei percorsi PROF-AGR-12 "operatore forestale" e PROF-AGR_13 "operatore forestale specializzato" a cura degli enti di formazione accreditati;

Ritenuto pertanto di aggiornare il decreto n. 5270/AGFOR di data 4 agosto 2022, che disciplina la tipologia e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento e la verifica delle competenze acquisite;

Richiamati ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:

- a. il decreto del Presidente della Regione 27/08/2004, n. 0277/Pres. recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- b. la deliberazione della Giunta Regionale del 19/06/2020, n. 893 e le sue successive modifiche ed integrazioni, recante l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative delle Direzioni centrali;
- c. la deliberazione della Giunta Regionale del 27/07/2023, n. 1188, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale al dott. Rinaldo Comino fino al giorno 1/08/2026;

decreta

1. sono individuate, in attuazione dell'articolo 40, comma 3 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), la tipologia e la durata dei corsi di formazione e aggiornamento e di verifica delle competenze acquisite, e i requisiti di qualificazione degli istruttori forestali, quali parti integranti del presente provvedimento, agli allegati A, B, C e D;
2. il presente provvedimento sostituisce il decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 5270/AGFOR del 4 agosto 2022 (Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 40, comma 3 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per operatore forestale; verifica delle Competenze acquisite);
3. il presente decreto è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORESTE

- dott. Rinaldo Comino -

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale)

Allegato A

Corso di formazione per operatore forestale (PROF-AGR-12 “operatore forestale”) e modalità di verifica delle competenze acquisite ai sensi dell’articolo 40, comma 3 del Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 e del decreto ministeriale 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali).

1. Classificazione professionale del corso di formazione per operatore forestale (PROF-AGR-12 “operatore forestale”)

Il corso di formazione per operatore forestale è conforme:

- a. al profilo professionale di operatore forestale (PROF-AGR-12) del Repertorio delle qualificazioni regionali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e della legge regionale 21 luglio 2017, n.27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), da ultimo aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 30 aprile 2025, secondo lo schema di cui alla seguente tabella.

Settore economico professionale	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Repertorio	Friuli Venezia Giulia
Professioni NUP/ISTAT correlate:	8.3.2.1.0 Personale forestale non qualificato
Codici ISTAT ATECO:	02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 02.20.00 Utilizzo di aree forestali
Repertorio delle qualificazioni regionali	Prof-Agr_12 OPERATORE FORESTALE qpr-agr-18
EQF	3

- b. al profilo di operatore forestale di cui alla norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate – Operatore forestale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza), secondo lo schema di cui alla seguente tabella.

Profilo professionale	Operatore forestale
EQF	1

2. Competenze professionale dell'operatore forestale

L'operatore forestale è in grado di operare in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente nei lavori di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco di latifoglie e/o conifere, con particolare attenzione agli aspetti relativi al sistema ambiente-macchine-operatore e alla sicurezza. In particolare, è in grado di utilizzare, in sicurezza, motosega e attrezzi manuali per l'abbattimento e l'allestimento di alberi in condizioni non complesse. È in grado di svolgere, in sicurezza, le operazioni di base dell'esbosco. È in grado di valutare la propria capacità di intervento in riferimento ai rischi e al piano di lavoro. Conosce ed è in grado di impiegare correttamente i necessari dispositivi di protezione Individuale e i dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature che utilizza. È in grado di effettuare la manutenzione della motosega.

3. Modalità di svolgimento e contenuti del corso

Il modulo formativo ha una durata di 40 ore, comprensivo dell'esame finale; la formazione pratica deve essere riguardare almeno il 60% delle ore totali.

Al termine del percorso formativo è previsto un esame teorico e pratico, il cui superamento permette di conseguire l'attestazione comprovante la competenza professionale. Superano con esito positivo l'esame gli allievi che abbiano risposto positivamente almeno 80% delle domande contenute nel test finale e abbiano concluso positivamente la prova pratica prevista.

4. Organizzazione della didattica e requisiti dei formatori

Le lezioni frontali in aula e in laboratorio prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 25 allievi. Le lezioni pratico-applicative in ambiente boschivo prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 6 allievi.

Le lezioni tecnico-applicative sono tenute da un istruttore forestale qualificato secondo quanto indicato nell'allegato D del presente decreto, mentre le lezioni teoriche sugli aspetti normativi e regolamentari nel settore forestale sono tenute da un professionista iscritto all'albo dell'Ordine dei dottori agronomi o dei dottori forestali.

Allegato B

Corso di formazione per operatore forestale specializzato (PROF-AGR-13 “operatore forestale specializzato”) e modalità di verifica delle competenze acquisite ai sensi dell’articolo 40, comma 3 del Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 e del decreto ministeriale 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali).

1. Classificazione professionale del corso di formazione per operatore forestale specializzato (PROF-AGR-13 “operatore forestale specializzato”)

Il corso di formazione per operatore forestale specializzato è conforme:

- a. al profilo professionale di operatore forestale specializzato (PROF-AGR-13) del Repertorio delle qualificazioni regionali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e della legge regionale 21 luglio 2017, n.27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), da ultimo aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 30 aprile 2025, secondo lo schema di cui alla seguente tabella.

Settore economico professionale	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Repertorio	Friuli Venezia Giulia
Professioni NUP/ISTAT correlate:	6.4.4.1.1 - Abbattitori di alberi e rimboschitori 7.4.3.3.0 - Conduttori di macchine forestali
Codici ISTAT ATECO:	02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 02.20.00 Utilizzo di aree forestali
Repertorio delle qualificazioni regionali	Prof-Agr_13 OPERATORE FORESTALE SPECIALIZZATO QPR-AGR-18 e QPR-AGR-19
EQF	4

- b. al profilo di operatore forestale di cui alla norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate – Operatore forestale specializzato – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza), secondo lo schema di cui alla seguente tabella.

Profilo professionale	Operatore forestale
EQF	2

2. Competenze professionale dell'operatore forestale

L'operatore forestale specializzato è in grado di operare in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente nei lavori di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco di latifoglie e/o conifere, con particolare attenzione agli aspetti relativi al sistema ambiente-macchine-operatore e alla sicurezza. Oltre a quanto già previsto nel profilo dell'operatore forestale, è in grado di utilizzare in sicurezza motosega, attrezzi manuali e macchine per l'abbattimento e l'allestimento di alberi anche in condizioni complesse. È in grado di utilizzare in sicurezza macchine e altre attrezzature (es. risine) nelle operazioni di concentrazione ed esbosco. È in grado di organizzare il luogo di lavoro e l'area di intervento di sua competenza; collabora e coordina le attività eseguite in caso di impiego combinato con altri sistemi di lavoro e nel caso di utilizzo di macchine operatrici specializzate.

3. Modalità di svolgimento e contenuti del corso

Il modulo formativo ha una durata di 40 ore, comprensivo dell'esame finale; la formazione pratica deve essere riguardare almeno il 60% delle ore totali.

Al termine del percorso formativo è previsto un esame teorico e pratico, il cui superamento permette di conseguire l'attestazione comprovante la competenza professionale. Superano con esito positivo l'esame gli allievi che abbiano risposto positivamente almeno 80% delle domande contenute nel test finale e abbiano concluso positivamente la prova pratica prevista.

4. Organizzazione della didattica e requisiti dei formatori

Le lezioni frontali in aula e in laboratorio prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 25 allievi. Le lezioni pratico-applicative in ambiente boschivo prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 6 allievi.

Le lezioni tecnico-applicative sono tenute da un istruttore forestale qualificato secondo quanto indicato nell'allegato D del presente decreto, mentre le lezioni teoriche sugli aspetti normativi e regolamentari nel settore forestale sono tenute da un professionista iscritto all'albo dell'Ordine dei dottori agronomi o dei dottori forestali.

5. Requisiti formali di accesso

Per l'iscrizione al corso è necessario possedere la qualifica di operatore forestale e la frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione teorico-pratico di 40.

Considerato che tra le competenze professionali è prevista la conduzione di trattori forestali, è necessario il possesso dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli e forestali ex Accordo Stato/Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Corsi di aggiornamento per il rinnovo del patentino per operatore forestale

1. Modalità di svolgimento e contenuti dei corsi

I corsi di aggiornamento per il rinnovo del patentino per operatore forestale di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) hanno una durata di 4 ore e non comprendono un esame finale; i corsi possono essere svolti anche consecutivamente all'interno di una stessa giornata.

I corsi di aggiornamento per il rinnovo del patentino per operatore forestale comprendono:

- a. corsi di aggiornamento nell'ambito della sicurezza e le normative del settore forestale;
- b. corsi di aggiornamento sulla gestione di casi di lavoro in condizioni complessi.

4. Organizzazione della didattica e requisiti dei formatori

Le lezioni frontali in aula e in laboratorio prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 25 allievi.

Le lezioni tecnico-applicative sono tenute da un istruttore forestale qualificato secondo quanto indicato nell'allegato D del presente decreto, mentre le lezioni teoriche sugli aspetti normativi e regolamentari nel settore forestale sono tenute da un professionista iscritto all'albo dell'Ordine dei dottori agronomi o dei dottori forestali.

Qualificazione istruttore forestale

L'istruttore forestale è un operatore specializzato del settore forestale con competenze nelle utilizzazioni forestali e nelle metodologie didattiche per il trasferimento del proprio "sapere professionale", valorizzate da un'attitudine personale. Oltre alle competenze proprie dell'operatore forestale specializzato, è in grado di organizzare e gestire un cantiere forestale didattico, assumendo un ruolo di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e utilizzando un linguaggio adeguato ai contenuti delle istruzioni ed alle tipologie degli utenti. Conosce le procedure e le tecniche operative di abbattimento, allestimento concentramento ed esbosco a strascico riferite a diversi contesti operativi, anche complessi. Conosce caratteristiche, modalità d'impiego ed esigenze di manutenzione delle macchine e attrezzature più frequentemente impiegate nelle operazioni di abbattimento ed allestimento di alberi con sistemi moto/ manuali e di esbosco a strascico di assortimenti legnosi. Collabora con l'equipe didattica.

L'istruttore forestale è così qualificato:

- a. dalla partecipazione con profitto al percorso interregionale For. Italy – formazione forestale per l'Italia, di cui alla seduta di data 3 marzo 2020 del tavolo di concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6729 e ai conseguenti accordi e intese tra Stato e Regioni;
- b. dalla qualificazione al profilo professionale PROG-AGR-14 "istruttore forestale" di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e della legge regionale 21 luglio 2017, n.27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);
- c. da altro titolo equivalente rilasciato a seguito della frequentazione con profitto di almeno 200 ore nelle materie di cui ai seguenti qualificatori professionali regionali definiti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
 - i. QPR-AGR-18: il soggetto è in grado di effettuare le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco di alberi in casi normali e in contesti semplici, a basso tasso di meccanizzazione, nel rispetto delle normative e in coerenza con la progettazione degli interventi;
 - ii. QPR-AGR-19: il soggetto è in grado di pianificare, coordinare e controllare il cantiere forestale, intervenendo direttamente in condizioni complesse, presidiando l'intero processo nel rispetto delle normative tecniche, ambientali e di sicurezza;
 - iii. QPR-LAF-05: il soggetto, sulla base del contesto di riferimento, degli obiettivi d'apprendimento definiti e delle caratteristiche degli utenti, è in grado di condurre docenze in ambito formativo, selezionando le strategie didattiche più idonee, predisponendo i materiali necessari, favorendo lo sviluppo di un clima d'aula positivo e promuovendo il coinvolgimento attivo degli utenti;
 - iv. QPR-LAF-06: il soggetto è in grado di realizzare la valutazione riferita alla propria erogazione didattica tenendo conto dell'impianto metodologico scelto in base allo scopo, al tipo di obiettivo didattico e alla tipologia di utenti.